

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------|---|------|
| Missioni: | | SENALDI CARLO, <i>Relatore</i> | 3, 4 |
| BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> | 3 | TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i> | 4 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Senatori VALORI ed altri: Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (<i>Approvata dal Senato</i>) (1617) | 3 | Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 (1279) | 6 |
| BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> | 3, 4, 5, 6 | BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> | 6 |
| POSESELLO GIAN UGO | 5 | Votazione segreta: | |
| PROVANTINI ALBERTO | 4 | BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> | 6 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bosco Bruno è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge senatori Valori ed altri: Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Approvata dal Senato) (1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Valori, Giustinelli, Spitella, Covatta, Grossi, Saporito e Anderlini: «Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi», già approvata dal Senato nella seduta del 18 aprile 1984.

Avverto che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge. La V Commissione ha, però, formulato la raccomandazione di valutare l'opportunità di indicare, all'articolo 3, la voce del fondo speciale a carico della quale viene assicurata la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

L'onorevole Senaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO SENALDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il contenuto della proposta di

legge in discussione vi è certo noto e non richiede una lunga illustrazione. Il Parlamento, infatti, si era già mostrato sensibile in ordine ai problemi sul tappeto varando la legge n. 230 del 1978 - la quale stanziava 8 miliardi (6 per Orvieto e 2 per Todi) per studi, progetti ed opere atti ad evitare il progredire dei movimenti franosi che compromettono la stabilità della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi - e di cui oggi si propone il rifinanziamento.

L'incremento previsto dal provvedimento al nostro esame è finalizzato alla prosecuzione di opere già in corso, ma si prevede un'ulteriore fase ben più ampia per la natura degli interventi e per l'ammontare della spesa necessaria, che il progetto di legge a tal fine presentato al Senato indica in 132 miliardi, di cui 80 per Orvieto e 52 per Todi, nel quadriennio 1983-1986.

Dopo una prima fase in cui furono previste soltanto opere di carattere geologico, si è infatti passati, con i provvedimenti legislativi dal 1981 e del 1983, alla fase degli interventi di ristrutturazione.

Per tali ragioni ritengo importante varare senza modifiche la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato e, quindi, in condizioni di divenire rapidamente operante. Ad accentuare l'opportunità di un sollecito varo del provvedimento contribuiscono, inoltre, le notizie relative ai danni procurati dai recenti eventi sismici al patrimonio artistico di Orvieto e di Todi.

Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, la quale ha espresso la raccomandazione di valutare l'opportunità di indicare, all'articolo 3, la voce del fondo speciale a carico della quale viene assicurata la copertura degli oneri recati dal provvedimento, ritengo sia

sufficiente quanto disposto dallo stesso articolo 3 che prevede che all'onere derivante dal provvedimento si provveda mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984.

Desidero, infine, rilevare l'importanza di quanto disposto dall'articolo 2 della proposta di legge in discussione, che fissa un preciso termine nel 31 marzo 1985 per la predisposizione di idonei programmi e progetti da parte della regione Umbria e del Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini dell'adozione di un provvedimento legislativo organico, che consenta di passare dalla fase delle opere di puro consolidamento a quella delle opere di consolidamento e restauro degli edifici artistici e storici di Orvieto e di Todi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALBERTO PROVANTINI, Onorevoli colleghi, la risposta ai problemi della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi è possibile con l'approvazione di questa proposta di legge già approvata dal Senato. Si tratta di una proposta di iniziativa parlamentare (primo firmatario il compianto compagno Valori) e vale la pena sottolineare che è mancata una iniziativa governativa.

Forse il Governo considerava questo provvedimento come la solita «leggina», come considerava il grande patrimonio storico, culturale, artistico di Orvieto e di Todi — che non appartiene all'Umbria, ma al mondo intero — alla stregua dei prosciutti, dei molluschi, se non dei polli (settore per il quale è stato addirittura emanato un decreto-legge).

Vorrei sottolineare che il provvedimento al nostro esame dà continuità ad un impegno generale dello Stato, della regione, dei comuni interessati. L'esempio concreto di Orvieto e di Todi può essere un punto di riferimento per tutto il paese. Si tratta di una questione posta all'attenzione del paese dalle forze della cultura, un progetto di soluzione che ha impegnato il meglio delle forze della scien-

za, un impegno di grande portata che ha riguardato anche la gestione di tale progetto da parte dei comuni e della regione tramite la legge n. 230 del 1978.

Questo sforzo sarebbe vanificato se non si intervenisse con questa legge, se non si rifinanziassero i lavori in corso, in poche parole se non si approvasse il provvedimento oggi al nostro esame. Si tratta di un finanziamento di 45 miliardi in due anni che servirà ad affrontare, insieme alla difesa della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, il consolidamento di grandi edifici di questi centri storici, a cominciare dal duomo di Orvieto, e nella speranza che tra il Ministero e la regione si realizzi lo stesso tipo di rapporto che si è realizzato tra comuni e regione. Resterà aperto un altro problema, quello della difesa e dello sviluppo economico della regione, ma intanto invitiamo la Commissione ad approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO SENALDI, Relatore. Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con le valutazioni espresse dal relatore. Vorrei ricordare che il Governo ha manifestato sempre la propria disponibilità verso l'intervento in questione (che inizialmente era limitato a 20 miliardi per il 1984-1985 per la difesa di Todi e di Orvieto e un miliardo per la parte relativa ai beni culturali).

Naturalmente il Governo si rende conto della necessità di un provvedimento organico e dichiara fin da ora la propria disponibilità. Per quanto riguarda la mancanza di iniziativa governativa, debbo dire che il Governo non ha presentato un proprio testo in quanto ha ritenuto che la proposta di legge marciasse nella giusta direzione. Infine, vorrei ricordare che il Senato ha ritenuto di limitare il provvedi-

mento all'esercizio finanziario 1984-1985 per evitare che vi siano sperperi - pericolo che esiste sempre - in attesa di una effettiva programmazione dei lavori. Il controllo dovrà essere successivo, proprio per una maggiore consapevolezza di intervento organico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 12 miliardi per il 1984 e di lire 16 miliardi per il 1985 per la città di Orvieto, nonché di lire 7 miliardi per il 1984 e di lire 8 miliardi per il 1985 per la città di Todi.

Per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del Duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del Duomo di Orvieto e degli altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, la regione Umbria ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per la parte di sua competenza, provvederanno, entro il 31 marzo 1985, alla predisposizione di idonei programmi e progetti.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista. Vorrei ricordare che la nostra Commissione in questa legislatura - ma anche nelle precedenti - si è trovata spesso di fronte a provvedimenti eccezionali, sia per ragioni conosciute sia per ragioni meno conosciute.

Il tema davanti al quale ci troviamo oggi è il seguente: come si può, in questo Stato che è articolato in province, regioni e comuni, costruire un programma non solo per la difesa eccezionale dei centri storici, ma anche rappresenti una effettiva conoscenza per la definizione dei modi di intervento della tutela culturale e ambientale, calando il tutto entro una programmazione che non sia solo relativa ad una salvaguardia culturale, ma anche economica?

Non starò qui a ripetere, riprendendo discorsi e polemiche noti, le ragioni dell'opportunità di agire con urgenza in difesa del patrimonio edilizio e storico del nostro paese, la cui importanza urbanistica e paesistica è fatto integrante non solo dello sviluppo culturale, ma anche di quello economico. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in discussione e preannuncia sin d'ora che compirà, in questa Commissione e nel Parlamento, tutti gli atti necessari per porre all'attenzione delle Camere e

del Governo la urgente necessità di definire un quadro organico relativo ai centri storici delle città. Il Governo e, in particolar modo, i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici devono prima di tutto farsi carico di una fase conoscitiva, cui possa seguirne una successiva, che individui interventi coordinati dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Rifacendomi all'ultima parte del suo intervento, onorevole Polesello, desidero far presente che la Commissione inizierà al più presto l'esame del disegno di legge n. 1550, che riguarda tre settori di finanziamento - previsti dalla tabella C della legge finanziaria -, tra i quali, appunto, figurano le opere monumentali a carico del Ministero dei lavori pubblici. Già in quella sede sarà possibile trovare un momento di razionalizzazione dell'indagine.

La proposta di legge in discussione sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: senatori Valori, Giustinelli, Spitella, Covatta, Grossi, Saporito e Anderlini: « Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi » (*Approvata dal Senato*) (1617):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli . . . | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Alborghetti, Balzardi, Bonetti, Mattinzoli, Boselli, Botta, Bulleri, Chella, Comis, Fabbri, Facchetti, Fornasari, Foti, Jovannitti, Malvestio, Medri, Paganelli, Palmi Lattanzi, Piermartini, Polesello, Ricciuti, Rebullà, Rocelli, Satanassi, Senaldi, Sorice e Tancredi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 (1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 ».

Propongo alla Commissione di adottare, come base della discussione e ai fini dell'invio alle Commissioni interessate all'espressione del parere, il seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.

Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta, prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, numero 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara ».

ART. 2.

Il primo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 sono abrogati.

Il punto *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 è così sostituito:

« *b*) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita ».

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera *f*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.

Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria ».

ART. 4.

L'articolo 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che aggiunge la lettera *g*) al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è abrogato.

ART. 5.

Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato E, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, la Amministrazione appaltante ne dà comunicazione entro dieci giorni al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'Albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4) e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto Albo, il Comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

ART. 6.

L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo è riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

All'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso ».

Il silenzio dell'Amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere ».

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la prestazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione ».

ART. 8.

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

ART. 9.

L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, avviso di gara o capitolato speciale, quando si ricorre a trattativa privata, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'Albo nazionale costruttori per categorie e classifica corrispondente alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazioni temporanee abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo ».

ART. 10.

All'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *n*) indicazione delle principali opere scorporabili ».

ART. 11.

All'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *f*) indicazione delle principali opere scorporabili ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. — Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V,

capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto, costitutivo, all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'Albo nazionale dei costruttori, previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, numero 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della legge n. 584 e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il testo di cui ho dato lettura è assunto come base della discussione ed ai fini dell'invio alle Commissioni interessate all'espressione del parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
